



**PARTE SPECIALE “D”**  
**REATI SOCIETARI**  
**ART 25 TER D.LGS N. 231/01**

<b>ART 25 TER D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO</b>		
<b>CODICE CIVILE</b>	<b>ART 2621</b>	<b>False comunicazioni sociali</b>
	<b>ART 2621 bis</b>	<b>Fatti di lieve entità</b>
	<b>ART 2622</b>	<b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b>
	<b>ART 2625</b>	<b>Impedito controllo</b>
	<b>ART 2626</b>	<b>Indebita restituzione di conferimenti</b>
	<b>ART 2627</b>	<b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b>
	<b>ART 2628</b>	<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b>
	<b>ART 2629</b>	<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b>
	<b>ART 2629 bis</b>	<b>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</b>
	<b>ART 2632</b>	<b>Formazione fittizia del capitale sociale</b>
	<b>ART 2633</b>	<b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b>
	<b>ART 2635</b>	<b>Corruzione tra privati</b>
	<b>ART 2635 bis</b>	<b>Istigazione alla corruzione tra privati</b>
	<b>ART 2636</b>	<b>Illecita influenza sull'Assemblea</b>
	<b>ART 2637</b>	<b>Aggiotaggio</b>
	<b>ART 2638</b>	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b>

### **QUADRO NORMATIVO**

Obiettivo delle presente Parte Speciale è informare tutti i Destinatari del Modello di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL in ordine ai principi giuridici e normativi esistenti, affinché adottino regole di condotta conformi alla legge così da impedire il verificarsi dei reati considerati nella presente Parte Speciale.

La presente parte speciale è indirizzata ai soggetti Apicali (Amministratori), ai dipendenti ed ai terzi che a vario titolo collaborano con la società e che risultano coinvolti nei processi sensibili di seguito descritti.

\* \* \*

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, come di seguito riportati, in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buon governo, i Destinatari del presente Modello dovranno quindi rispettare e uniformarsi alle prescrizioni contenute nella presente parte speciale.



**ART. 25 TER D.LGS. 231/01**  
**REATI SOCIETARI**

*“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) (lettera abrogata a seguito della L.69/2015);*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile (articolo abrogato), la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile (articolo abrogato), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile (articolo abrogato), la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

\* \* \*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.5.2015 è stata pubblicata la **Legge 27.05.2015 n. 69** recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.



Il suddetto provvedimento, entrato in vigore il 14.06.2015, ha modificato il comma 1, dell'art 25 *ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati societari), il cui testo aggiornato è quello sopra esposto. Nel nuovo articolo 25 *ter* del Decreto, dopo la dicitura “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”, sono state soppresse le parole ‘... *se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica...*’. Questa parte della disposizione appariva, infatti, pleonastica in quanto meramente ripetitiva di quelli che sono i presupposti soggettivi della responsabilità dell’ente - già compiutamente disciplinati negli articoli 5, 6 e 7 dello stesso Decreto Legislativo n. 231/01.

## D.1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Tra i reati societari previsti dal Decreto quelli considerati a rischio specifico, potenzialmente rilevante per CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, sono quelli di seguito descritti.

L’elenco completo dei reati presupposto previsti dall’art 25 *ter* del D.lgs. 231/01 – ed il testo dei relativi articoli – si trova nel “Catalogo reati-presupposto” allegato al presente Modello Organizzativo.

### I) **FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**

#### ➤ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTICOLO 2621 C.C.)**

L’art 2621 c.c. così recita: “... *Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi...*”.

#### ➤ **FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ARTICOLO 2621 BIS C.C.)**

L’art 2621 bis c.c. così recita: “... *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.*

*In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale...*”.

\* \* \*

La fattispecie di reato di “false comunicazioni sociali” di cui all’art. 2621 c.c. mira a tutelare la fiducia riposta dai destinatari nella veridicità di bilanci e comunicazioni sociali.

Questo reato si realizza tramite una **condotta** consiste nell’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; Si tratta di una condotta attiva che richiede una dichiarazione resa, in osservanza di un obbligo sociale, nell’interesse della società, dei soci, dei creditori o dei terzi che siano in rapporto con la società.



PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI  
(ART 25 TER D.LGS 231/01)

L'oggetto della dichiarazione deve essere un fatto relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione **con sentenza del 31.03.2016** hanno messo fine alla disputa nata nelle aule di giustizia a seguito della riforma del reato di "falso in bilancio".

Dopo una serie di sentenze contrastanti, infatti, i giudici hanno chiarito che la recente riforma (l. 69/2015) non ha abrogato la parte relativa al "falso valutativo" che continuerà, dunque, ad essere punibile.

In particolare le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa al quesito: *"sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla esposizione e alla omissione di fatti oggetto di valutazione se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente senza dare adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione"*.

\* \*

Le falsità devono riguardare: il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge e rivolte ai soci o al pubblico (per quanto riguarda le comunicazioni non obbligatorie, per esempio, bilanci *infrannuali*, risposte e chiarimenti in assemblea, secondo la dottrina sono da ritenersi comprese nella fattispecie di reato indicata purché vi sia la presenza delle altre caratteristiche dell'illecito cfr. 640 c.p. - *truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico* -).

La condotta può consistere anche nella mera omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge (per le stesse finalità sopra esposte).

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, con le modifiche apportate dalla Legge n. 69/15, la punibilità non è più esclusa se le falsità o le omissioni si attestano al di sotto di soglie determinate, come invece avveniva nella precedente versione dell'art. 2621 c.c.

**La condotta può essere sia attiva che omissiva:** nel primo caso si sostanzia nell'espone nei bilanci, nelle relazioni e altre comunicazioni sociali, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, con l'intenzione di ingannare i predetti soggetti.

La condotta, per integrare la fattispecie di reato, deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false od omesse devono essere tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

I soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci ed i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

Al riguardo si precisa che la falsità penalmente rilevante non coincide necessariamente con l'invalidità in senso civilistico di una delle comunicazioni sociali sopra dette.

Affinché la falsificazione assuma una rilevanza penale, infatti, è necessario che essa abbia una idoneità offensiva per il patrimonio della società, dei soci o dei creditori.

Si precisa, altresì, che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

#### ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza, può riguardare:

- Iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;
- Iscrizione di debiti inesistenti al passivo;
- Iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;
- Iscrizione di operazione mai avvenuta;
- Iscrizione di una posta inesistente;
- Iscrizione di crediti inesistenti;
- Iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;
- Omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.



L'interesse tutelato dalla nuova struttura della norma, è costituito dalla trasparenza societaria (*rectius*, correttezza e trasparenza dell'informazione sociale).

Si tratta di un reato proprio, che contempla tra i soggetti attivi “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori”, cioè i soggetti che all'interno della società svolgono funzioni di amministrazione e controllo.

Tra i soggetti attivi bisogna annoverare, ai sensi dell'art 2639 c.c. (“*Estensione delle qualifiche soggettive*”), anche coloro che svolgono la medesima funzione, diversamente qualificata, del soggetto investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti tale qualifica/funzione.

## **II) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **➤ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

L'art 2625 c.c. così recita: “... *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58... ”.*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi sociali.

Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci e/o ad altri organi sociali, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.

La condotta è punibile solo quando è attiva: a titolo esemplificativo in caso di distruzione di documenti o occultamento libri, e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile. La condotta tipica consiste non solo nell'impedimento delle funzioni di controllo e revisione, ma anche nel mero ostacolo.

Soggetti attivi di questo reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

È opportuno evidenziare che il D.lgs. n. 231/01, facendo esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art 2625 c.c., considera ascrivibile alla società tale reato solo nell'ipotesi in cui l'impedimento e/o ostacolo causato dall'amministratore alle suddette verifiche, abbia procurato un danno ai soci.

### **ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI**

Il reato in questione si realizza quando gli Amministratori, occultando documenti sociali, impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o alla società di revisione.

### **➤ ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

L'art 2636 c.c. così recita: “... *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni...*”.

La condotta richiesta dall'art. 2636 c.c., al fine di configurare il delitto in oggetto, consiste nel porre in essere atti simulati o fraudolenti.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.



Il **carattere frodatario** della condotta richiesta, oltre ad essere l'unico atteggiamento configurante reato, risulta assai marcato.

In tema di reati societari, l'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinata a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare (*Cassazione penale*, sez. V, 19 gennaio 2004, n. 7317 C. Cass. pen. 2005, 10 3104, nota PALLADINO).

Cosa significhi “**determinare la maggioranza in assemblea**” non è del tutto pacifico, anche se autorevole giurisprudenza individua tale nozione nel conseguimento, in assemblea, di un “quorum” che non sarebbe stato ottenuto senza il porre in essere la condotta fraudolenta richiesta dalla norma: “*Il reato di cui all'art. 2636 c.c., consistente nel fatto di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un "quorum" che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala*” (Cassazione penale, sez. V, 19 gennaio 2004, n. 7317 C. e altro Riv. Pen. 2004, 706).

#### ESEMPI DI POSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il reato in questione si realizza nel caso in cui la maggioranza in Assemblea venga raggiunta attraverso la predisposizione di progetti, comunicazioni, documentazione redatta in maniera simulata o fraudolenta.

#### ➤ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART 2638 C.C.)**

*L'art 2638 c.c. così recita: “... Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

*Agli effetti della legge penale, le Autorità e le funzioni di risoluzione di cui al Decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità ed alle funzioni di vigilanza...”.*

Non c'è una nozione univoca in dottrina e giurisprudenza circa il concetto di “Autorità pubbliche di Vigilanza”. Secondo autorevole dottrina, il soggetto vigilante dovrebbe essere munito di una serie di poteri tipici:

- a) poteri di *regolamentazione* (es: emanazione di regolamenti generali e formulazione di precetti che rappresentano vere e proprie regole di comportamento per i vigilati);



PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI  
(ART 25 TER D.LGS 231/01)

- b) poteri di *informazione* e di *ispezione* (allo scopo di verificare il rispetto, da parte del vigilato, delle regole tecniche, giuridiche, organizzative - che presiedono lo svolgimento di una certa attività);
- c) poteri di *conformazione* (poteri essenziali al fine di ricondurre l'attività del vigilato nell'ambito della correttezza e della conformità a regole e prescrizioni;
- d) poteri sanzionatori, non solo di carattere pecuniario ma anche di interdizione delle attività ritenute irregolari.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “... oggetto della tutela è la funzione amministrativa di vigilanza tipica delle autorità pubbliche ... la legge non prevede alcuna indicazione tassativa delle autorità di vigilanza, per cui si pone il problema dell'esatta delimitazione della nozione, non potendo farsi esclusivo riferimento a quelle autorità che direttamente operano nei mercati finanziari, quali **Banca d'Italia, Consob e Isvap**...” (Cass. Pen, sez. VI pen, 24.10.2005, n. 44234).

Secondo queste indicazioni ed anche in base alla relazione illustrativa al progetto di riforma del diritto societario (Progetto Mirone), sembrano potersi indicare altri esempi di “Autorità Pubbliche di Vigilanza”:

- Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
- Il Garante per la protezione dei dati personali;
- ANAC.

Alcune di queste Autorità, tra cui il Garante per la *privacy*, hanno sicuramente rilievo per la società e si ritiene perciò corretto contemplare tra i possibili reati-presupposto anche quello di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” ex art 2638 c.c.

#### ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il reato in questione si realizza nel caso in cui vengano comunicati fatti materiali non rispondenti al vero alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

\* \* \*

### **III) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

#### ➤ **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

L'art 2626 c.c. così recita: “... *Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno...*”.

La *ratio* di questo articolo è tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei soci e dei terzi.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori.

La “condotta tipica” dell'ipotesi delittuosa in analisi, prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

#### ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

La condotta punita - che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato - può consistere:

- Nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento);
- Nella liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

#### ➤ **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

L'art 2627 c.c. così recita: “... *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*”.

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato...*”.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori.



La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite.

Il reato è di natura contravvenzionale.

Si ricorda che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il reato si verifica in due casi:

- 1) Se vengono ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- 2) Se vengono ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

#### ➤ **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)**

L'art 2628 c.c. così recita: *“... Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto...”.*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

I soggetti responsabili sono individuati negli amministratori e, dunque, si tratta di un reato proprio.

È richiesto il dolo generico.

Il decreto di riforma ha introdotto la precisazione *«fuori dei casi consentiti dalla legge»* in quanto esistono operazioni sulle azioni proprie che non sono vietate.

Il reato è strutturato con evento di danno nella forma della lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve, per cui ad integrarne gli estremi dello stesso non basterà la mera inosservanza delle disposizioni sull'acquisto di azioni.

#### ➤ **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART 2629 C.C.)**

L'art 2629 c.c. così recita: *«... Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato...».*

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.



➤ **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

L'art 2632 c.c. così recita: “... *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno...*”.

Soggetti attivi del reato, ai fini del D.lgs. n. 231/01, sono gli amministratori.

Tale ipotesi si configura quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tutela l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

**ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI**

Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori o i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante:

1. Attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
2. Sottoscrizione reciproca di azioni,
3. Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

➤ **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART 2633 C.C.)**

L'art 2633 c.c. così recita: «... *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato...*».

Il reato di cui all'art. 2633 c.c. si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

➤ **CORRUZIONE TRA PRIVATI (2635, COMMA 3, C.C.)**

L'art 2635, c.c., così recita: “... *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive.*

*Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

**Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.**



*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte...”.*

Il presente articolo è stato così modificato dal D.lgs. 15.03.2017, n. 38.

In particolare, il nuovo art. 2635 c.c. prevede, con riferimento alla corruzione “passiva”:

- che i soggetti attivi siano non solo coloro che rivestono posizioni apicali all'interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono **attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive** («di fatto»).

Sul punto, l'**adeguamento** interno alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea non può dirsi **ancora completo**. L'art. 2, par. 1, lett. a), di quest'ultimo provvedimento, infatti, assume rilevante lo svolgimento di **funzioni lavorative "di qualsiasi tipo"** (quindi anche non dirigenziali-direttive) per conto dell'ente privato.

- la punibilità non solo per la “dazione e promessa”, ma anche per la “**sollecitazione**” per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;

- la punibilità delle condotte anche se poste in essere da un **intermediario (“per interposta persona”)**;

- la punibilità anche in assenza di un danno all'ente (è stato espunto l'inciso “cagionando nocumento alla società” previsto dalla previgente versione dell'art. 2635 c.c.).

- Con riferimento alla corruzione “attiva”, la norma prevede adesso la punibilità anche dell'offerta di denaro o altra utilità non dovuti.

Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene modificata la corruzione attiva tra privati.

Viene prevista la punibilità del soggetto “estraneo”, ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma. Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

#### ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI:

Il reato di corruzione tra privati può configurarsi qualora un esponente della Società offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad una società fornitrice affinché la stessa favorisca indebitamente la Società con una fornitura a prezzi irrisori.

#### ➤ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art 2635 BIS C.C.)**

Il nuovo articolo 2635 bis c.c., introdotto dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, così recita:

*“... Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa ...”.*



Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Secondo le previsioni del nuovo art. 2635-*bis* c.c., è punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui all'art. 2635 c.c., anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. Con riferimento alle sanzioni *ex* D.lgs. 231/2001, si prevede per questo reato la sanzione pecuniaria tra le 200 e le 400 quote e l'applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del D.lgs. 231/2001.

## D.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le aree più esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art 25 *ter* D.lgs. 231/01 sono quelle relative alla formazione del bilancio, agli adempimenti societari/amministrativi, ai rapporti con i soci, e la società di revisione nonché i rapporti con le Autorità Pubbliche di Controllo ed i rapporti commerciali con imprese.

## D.3. PROCESSI A RISCHIO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (C.D. “PROCESSI SENSIBILI”)

Di seguito si elencano i processi ed i sotto-processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a maggior rischio di commissione dei reati societari di cui all'art 25 *ter* D.lgs. n. 231/01; per gli esempi di reato si rinvia al documento “Analisi rischi”:

<b>PRO 1: APPROVVIGIONAMENTI</b> (in relazione al rischio di commissione dei reati p. e. p. dagli artt. 2635 c.c. e 2635 <i>bis</i> c.c.).
<b>PRO 2: COMMERCIALE</b> (in relazione al rischio di commissione dei reati p. e. p. dagli artt. 2635 c.c. e 2635 <i>bis</i> c.c.).
<b>PRO 3: LOGISTICA</b> (in relazione al rischio di commissione dei reati p. e. p. dagli artt. 2635 c.c. e 2635 <i>bis</i> c.c.).
<b>PRO. 5: GESTIRE LE RISORSE UMANE</b>
<b>PRO. 6: GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTAZIONE</b>
<b>PRO. 9: AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b>
<b>PRO. 10: GESTIRE OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>
<b>PRO 11: RAPPORTI CON SOCI e SOCIETÀ DI REVISIONE</b>

## D.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ'

Per prevenire la commissione dei reati presupposto in oggetto (art 25 *ter* D.Lgs. n. 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico approvato della società ed ai principi di comportamento contenuti nelle procedure e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

In generale, si prevede quanto segue:

- I responsabili dei processi/funzioni societarie ed i soggetti coinvolti devono:
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
  - Redigere tutti i documenti contabili/relazioni societarie con chiarezza e completezza di dati nel rispetto dei principi e dei criteri contabili.



PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI  
(ART 25 TER D.LGS 231/01)

- Trasmettere dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - Verificare l'adeguata professionalità e formazione in capo al personale della società terza (e consulenti esterni) coinvolta nella redazione del bilancio di esercizio o di altre comunicazioni sociali; Nei contratti con i consulenti esterni dovrà essere inserita apposita "Clausola 231"; Con l'inserimento di tale si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciati dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Società, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
  - Assicurare che tutte le entrate e uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione e siano tempestivamente e correttamente contabilizzate.
  - Attivare un programma di formazione - informazione del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari (in particolare, sui reati presupposto richiamati dall'art 25 ter D.Lgs 231/01).
- La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico degli Organi Sociali di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL (nonché per i dipendenti e consulenti esterni, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:
- Porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese tra quelle sopra considerate (previste dall'art 25 ter del D.lgs. 231/01);
  - Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è fatto divieto**, a tutti i soggetti che operano per CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, in particolare, di:
- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;
  - Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
  - Esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
  - Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
  - Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - Restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
  - Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;



PARTE SPECIALE D – REATI SOCIETARI  
(ART 25 TER D.LGS 231/01)

- Ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
  - Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati (art 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bis c.c.) si prevede quanto segue:
- Divieto di promettere, offrire e dare denaro o altra utilità a soggetti privati (es: appartenenti a società terze) al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
  - Al momento della selezione del personale, ottenere dai candidati dettagliate informazioni circa possibili conflitti di interessi;
  - Qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato e deve essere approvato e registrato in conformità alle regole/procedure aziendali;
  - E' vietato erogare prestazioni non necessarie o fatturare prestazioni non effettivamente erogate a soggetti terzi.

### **GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

La gestione delle risorse finanziarie rappresenta un'area sensibile di tipo "trasversale" all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici, attraverso cui possono verificarsi i reati presupposto contemplati dal D.lgs. 231/01.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti coinvolti devono attenersi a quanto previsto nel presente Modello, nelle procedure operative e nel Codice Etico.

In particolare, l'organo amministrativo (CdA) deve, a titolo esemplificativo non esaustivo:

1. Assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita;
2. Assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello Statuto sociale;
3. Assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
4. Assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
5. Assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

### **D.5. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI**

In primis, si rinvia alle specifiche procedure aziendali (in particolare, alle procedure relative al "ciclo attivo" e "ciclo passivo").

Inoltre, nei Protocolli di controllo di seguito elencati (Allegati al MOG), sono state definite specifiche modalità operative al fine di prevenire eventuali comportamenti in grado di condurre a ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art 25 ter del D.lgs. n. 231/01:

**- Protocollo n. 2: Regole di comportamento con i terzi;**

**- Protocollo n. 4: Gestione delle Risorse Finanziarie/conti correnti/pagamenti/cassa contante, etc.;**

**- Protocollo n. 5: Acquisto di beni e servizi/consulenze;**



**- Protocollo n. 9: Protocollo per la predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali - gestione della contabilità generale e formazione del bilancio; gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione e soci.**

#### **D.6. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

- Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori, dipendenti, consulenti, revisori, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nella presente parte speciale e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

Dovranno essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti informazioni:

- Le situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli di Autorità di Vigilanza e Controllo in corso, dettagliando: data dell'ispezione/controllo; oggetto dell'ispezione/controllo; struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo; esiti dell'ispezione/prescrizioni;
- Ogni eventuale inottemperanza ai principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni nell'ambito della gestione e dei processi amministrativo-contabili della Società;
- Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente Parte speciale, dal Codice Etico, dalle norme di legge richiamate dal Decreto nonché dalle procedure in generale;
- Proposte di modifiche da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza, a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

➤ Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali in questione ed alle normali attività aziendali il D.lgs. n. 231/01 prevede specifici flussi informativi verso l'OdV a carico di tutti i Destinatari del Modello, come meglio specificato nella Procedura "Flussi Informativi", a cui si rinvia.

A titolo esemplificativo, ogni anno dovrà essere trasmesso all'OdV copia del bilancio e della nota integrativa. Inoltre, dovrà essere garantito uno scambio di informazioni tra OdV e Società di Revisione.